

J.J.S. "L. Luzzatti"

Mestre-Venezia



***Regolamento Generale
d'Istituto***

Il presente regolamento vuole testimoniare
una volontà rispettosa delle libertà costituzionali,
interpretando democraticamente le innovazioni introdotte
nell'ambito della scuola dai Decreti Delegati.

Esso deve rispondere alle esigenze intrinseche
del lavoro educativo fondato sul critico, aperto e democratico
confronto delle diverse posizioni culturali, politiche e religiose.

Vuole affermare inoltre il valore dell'autodisciplina
e del senso di responsabilità.

INDICE

TITOLO I° - NORME GENERALI -

Art. 1	Componenti della scuola	pag. 1
Art. 2	Mezzi di espressione	pag. 1
Art. 3	Agibilità dei locali dell'Istituto	pag. 1
Art. 4	Doveri	pag. 1
Art. 5	Pubblicità e validità dei regolamenti	pag. 2

TITOLO II° - ALUNNI -

Art. 6	Ingresso alunni	pag. 2
Art. 7	Assenze e ritardi	pag. 2
Art. 8	Presenze e uscite anticipate dalla scuola	pag. 2
Art. 9	Astensioni collettive degli alunni	pag. 3
Art. 10	Norme di comportamento durante l'orario di lezione	pag. 3
Art. 11	Libretto personale	pag. 3
Art. 12	Variazioni di recapito	pag. 3

TITOLO III° - ATTREZZATURE DIDATTICHE -

Art. 13	La biblioteca	pag. 4
Art. 14	Funzionamento della palestra	pag. 4
Art. 15	Utilizzazione degli strumenti di riproduzione	pag. 4
Art. 16	Operazioni sugli strumenti di riproduzione	pag. 4
Art. 17	Limitazioni d'uso degli strumenti di riproduzione	pag. 5
Art. 18	Rientri pomeridiani degli alunni per uso aule e laboratori	pag. 5

TITOLO IV° - ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE -

Art. 19	Attività parascolastiche	pag. 5
---------	--------------------------	--------

TITOLO V° - ORGANI COLLEGIALI-

Art. 20	Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali	pag. 6
Art. 21	Programmazione e coordinamento attività degli organi collegiali	pag. 6
Art. 22	Elezioni per gli organi collegiali di durata annuale	pag. 6
Art. 23	Assemblee dei genitori	pag. 6
Art. 24	Convocazione dei consigli di classe	pag. 6

Art. 25	Convocazione del collegio dei docenti	pag. 6
Art. 26	Consiglio di Istituto	pag. 7
Art. 27	Vigilanza durante l'intervallo delle lezioni	pag. 7

TITOLO I° - NORME GENERALI -

Art. 1 - COMPONENTI DELLA SCUOLA

La scuola è una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica. In essa operano quattro componenti: studenti, docenti e personale non docente, genitori.-

Art. 2 - MEZZI DI ESPRESSIONE

Ogni componente dispone di appositi spazi murali per l'affissione di manifesti, comunicati, giornali ecc. inerenti ogni aspetto della vita della scuola.

La distribuzione agli alunni di ciclostilati o di altro materiale di informazione si effettua prima dell'inizio e dopo il termine delle lezioni o durante l'intervallo. Non è consentita la diffusione o affissione di materiale non inerente la vita della scuola di cui non siano individuabili i responsabili e senza l'autorizzazione del preside.

Il personale docente e non docente potrà disporre degli strumenti di riproduzione secondo le modalità stabilite nel titolo III° del presente regolamento.

Le comunicazioni ufficiali della scuola al personale docente sono trasmesse mediante circolari inserite in un apposito registro a disposizione in "sala insegnanti". Sarà cura dei docenti prenderne giornalmente visione.

Le comunicazioni della scuola al pubblico sono affisse all'"albo di Istituto" presso la sede centrale e sede staccate della scuola.-

Art. 3 - AGIBILITÀ DEI LOCALI DELL'ISTITUTO

Tutte le componenti possono riunirsi nella scuola, al di fuori dell'orario scolastico, previa comunicazione al preside con indicazione di uno o più promotori che si assumono la responsabilità e con l'indicazione dell'o.d.g.

Per gli studenti è necessaria la preventiva autorizzazione del preside.

La scuola, intesa come centro di iniziativa sociale, è aperta ad un serio rapporto di carattere culturale con le associazioni od enti che agiscono nel territorio.

In base a questo principio tali forze possono avere accesso alle strutture scolastiche soltanto previa autorizzazione del Consiglio di Istituto.-

Art. 4 - DOVERI

a) Il preside, gli insegnanti, il personale non docente e gli alunni sono tenuti a mantenere nei loro rapporti un atteggiamento di rispetto reciproco.

Ogni espressione fisica e verbale violenta, che leda comunque la dignità del prossimo, è considerata grave trasgressione.

b) Alunni, docenti non docenti avranno cura delle attrezzature della scuola.

Eventuali danneggiamenti saranno rifusi dai responsabili.

c) La puntualità è posta come norma nell'espletamento dell'attività pedagogica e scolastica e deve essere pertanto rispettata rigorosamente da tutte le componenti della scuola.

E' compito preciso degli insegnanti sensibilizzare e responsabilizzare gli alunni alla puntualità.

d) E' fatto assoluto divieto a tutti, docenti, non docenti, studenti di fumare nelle aule dell'Istituto e nei locali di riunione aperti al pubblico, secondo quanto stabilito dalla legge 584/75.-

Art. 5 - PUBBLICITÀ E VALIDITÀ DEI REGOLAMENTI

Il regolamento è sempre affisso all'albo della scuola. E' approvato dal Consiglio d'Istituto con la maggioranza assoluta dei suoi membri. Le eventuali modifiche proposte da qualunque componente della scuola richiederanno per la approvazione la stessa maggioranza.

TITOLO II° - ALUNNI -

Art. 6 - INGRESSO ALUNNI

Gli alunni entreranno nelle aule cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, al primo suono del campanello.

Non è consentito l'ingresso degli alunni nei locali scolastici prima del suono del campanello, salvo casi eccezionali stabiliti di volta in volta dal preside o dal vice-preside.-

Art. 7 - ASSENZE E RITARDI

In casi motivati è consentito un ritardo massimo dall'inizio delle lezioni, di cinque minuti. Gli eventuali ritardatari si recheranno direttamente in aula dove l'insegnante prenderà nota del ritardo sul registro di classe, salvo interessare la Presidenza nel caso di reiterato ed abituale ritardo.

Nell'ipotesi in cui il ritardo superi detto limite, gli alunni saranno ammessi in classe con decisione del preside o del docente delegato.

Le assenze ed i ritardi frequenti devono essere comunicati dalla Presidenza alle famiglie.

Le assenze devono essere giustificate per iscritto nel libretto scolastico.

Se gli alunni sono minorenni, la giustificazione deve essere firmata da uno dei genitori.

L'assenza per malattia che supera i cinque giorni consecutivi comprese le festività, deve essere giustificata con allegato certificato medico, in mancanza del quale lo studente non viene ammesso alle lezioni per motivi di prevenzioni sanitarie.

L'assenza per motivi familiari superiore a cinque giorni consecutivi deve essere, per esigenze didattiche, preventivamente comunicata alla Presidenza.-

Art. 8 - PRESENZA E USCITE ANTICIPATE DALLA SCUOLA

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavoro di gruppo visite istruttive ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici.

Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il preside ne valuterà i motivi informandone i genitori, ove possibile, preventivamente, salvo che l'uscita anticipata non avvenga a richiesta dei medesimi.

Gli studenti che, vincolati all'orario dei treni o pullman, non abbiano la possibilità di rispettare gli orari di inizio e fine lezione, dovranno richiedere al preside un permesso permanente per entrare posticipatamente od uscire anticipatamente. Tale autorizzazione verrà annotata sul diario di classe.

Art. 9 - ASTENSIONI COLLETTIVE DEGLI ALUNNI

In caso di astensioni collettive degli studenti, i docenti della prima ora del giorno successivo all'astensione faranno riportare sul libretto personale degli alunni la seguente dizione:

"SI COMUNICA CHE L'ALUNNA (O) SI E' ASSENTATA (O) DALLE LEZIONI IL GIORNO ... PER UNA ASTENSIONE COLLETTIVA"

che dovrà essere firmata da un genitore.-

Art. 10 - NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE L'ORARIO DI LEZIONE

- a) In caso di assenza momentanea degli insegnanti, gli studenti non dovranno uscire dall'aula, per non recare disturbo alle altre classi.
- b) Durante l'intervallo gli studenti non devono uscire dall'Istituto.
- c) Il trasferimento delle classi alla palestra ed ai laboratori deve avvenire in modo ordinato e sollecito ed in modo da non recare disturbo alle altre classi.
- d) Nel corso delle lezioni si può uscire dall'aula solo in caso di effettivo bisogno. Non è consentita l'uscita di più di uno studente per volta, salvo casi eccezionali o per ragioni relative alla vita della scuola.

Art. 11 - LIBRETTO PERSONALE

Ogni alunno dovrà avere sempre con sé il libretto personale fornito dalla scuola. Su questo saranno redatte le giustificazioni e tutte le comunicazioni tra la scuola e la famiglia.

I genitori sono tenuti a ritirare e a firmare il libretto presso la scuola al momento della iscrizione e sono invitati a controllarlo periodicamente.

Le falsificazioni di firma e le alterazioni del libretto o di altri documenti scolastici daranno luogo a provvedimenti disciplinari.

Art. 12 - VARIAZIONI DI RECAPITO

I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente alla segreteria ogni loro cambiamento di residenza o di recapito telefonico.-

TITOLO III° - ATTREZZATURE DIDATTICHE -

Art. 13 - LA BIBLIOTECA

La biblioteca dovrebbe essere dotata di un locale adeguato, tale da rendere possibile la facile consultazione e la lettura.

Il catalogo dei libri e delle riviste deve essere conforme alle tecniche più idonee.

La gestione della biblioteca è affidata ad un comitato, di nomina del Consiglio di Istituto, presieduto dal responsabile indicato dal Collegio docenti.

Ha diritto di accesso alla biblioteca il personale della scuola, secondo l'orario stabilito di anno in anno dal Consiglio di Istituto.

Il Comitato di gestione, di cui spora, presenta per l'approvazione del Consiglio di Istituto una relazione annuale sul funzionamento della biblioteca, nonché, sentito il parere obbligatorio del comitato acquisti sussidi didattici dei docenti, formato dai coordinatori per materia, un programma di acquisto del materiale di lettura e audiovisivo.-

Art. 14 - FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA

La palestra è garantita per il regolare svolgimento dei programmi di attività fisica prevista dai programmi didattici.

Il C. di I., oltre ad assicurare l'uso della palestra agli studenti ed al personale della scuola per attività di avviamento allo sport, può concederla anche a terzi (attraverso il Consiglio di Quartiere), dietro impegno scritto da parte del concessionario di custodire e usare i beni ricevuti con la massima diligenza e di restituirli nello stesso stato di conservazione e pulizia in cui li ha ricevuti.-

Art. 15 - UTILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI RIPRODUZIONE

Gli strumenti di riproduzione sono a disposizione degli insegnanti per uso didattico.

Essi sono altresì utilizzabili:

- a) per tutte le necessità della presidenza e della segreteria;
- b) per la migliore diffusione e conoscenza delle disposizioni di servizio, degli atti e comunicati degli organi collegiali e di ogni altra informazione relativa al funzionamento ed alla vita della scuola, incluse le notificazioni delle assemblee sindacali autorizzate in orario di lavoro;
- c) per la riproduzione di materiale di interesse professionale per gli insegnanti da utilizzare anche per uso personale purché nell'ambito delle attività di aggiornamento contemplate dall'art. 7 del D.P.R. n. 419;
- d) per ogni altro impiego con esplicita autorizzazione del preside.

E' tassativamente vietato l'uso degli strumenti di riproduzione per scopi personali.-

Art. 16 - OPERAZIONI SUGLI STRUMENTI DI RIPRODUZIONE

L'uso degli strumenti di riproduzione è affidato esclusivamente al personale incaricato dal preside.

Gli utenti di questi strumenti indicheranno su un apposito "diario" il numero di copie prodotte e gli altri dati statistici richiesti.

Art. 17 - LIMITAZIONI D'USO DEGLI STRUMENTI DI RIPRODUZIONE

Il Consiglio d'Istituto, su proposta del preside, può limitare l'uso degli strumenti di riproduzione qualora i costi di gestione, rilevati nel precedente anno finanziario, fossero superiori alle possibilità economiche della scuola.-

Art. 18 - RIENTRI POMERIDIANI DEGLI ALUNNI PER USO AULE E LABORATORI

Gli alunni che intendono accedere di pomeriggio, in orario extra-scolastico a scuola per fare uso dei laboratori di dattilo manuale, elettrico, calcolo o per gruppi di studio devono presentare richiesta su apposito modulo.

La richiesta sarà autorizzata dal preside o dal vice-preside.

Gli alunni devono impegnarsi a mantenere un comportamento corretto e a tenere in ordine i locali.

In caso contrario sarà revocata l'autorizzazione.-

TITOLO IV° - ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE -

Art. 19 - ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE (Viaggio di istruzione, attività di tipo culturale e professionale ecc.)

► Le attività di tipo culturale e professionale che si svolgono nell'orario scolastico sono obbligatorie per tutti gli alunni.

Costituiscono un momento fondamentale didattico e culturale, al quale gli alunni devono partecipare anche nell'atto della decisione e programmazione.

Particolare rilievo nel nostro Istituto dovrebbero assumere le attività di tipo professionale (vedi alternanza scuola-lavoro) per creare un rapporto più solido tra competenze scolastiche e competenze della produzione.

► Il viaggio di istruzione deve anzitutto avere una finalità didattica e culturale e dunque non può essere improvvisato, ma programmato nel complessivo piano didattico della classe.

Si segnala l'opportunità che i viaggi siano predisposti per l'interna classe allo scopo di evitare discontinuità nella frequenza delle lezioni, e che le eventuali quote di contribuzione degli alunni siano ridotte a misura minima, tale da non creare situazioni discriminatorie.

► Il Consiglio di Istituto ogni anno, nel mese di novembre, dovrà deliberare, sentito il parere dell'assemblea degli studenti e dei genitori e del collegio dei docenti, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, sui criteri generali relativi all'attuazione delle attività di cui sopra, e sui criteri deliberati riferirà nella relazione annuale da inviare al

Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale ai sensi del penultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 416.-

TITOLO V° - ORGANI COLLEGIALI -

Art. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai cinque giorni.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta.

Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro su pagine numerate.

Alle riunioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe possono partecipare, su invito degli stessi, tutte le persone, associazioni o enti, con modalità autonomamente stabilite dagli organi stessi.

Art. 21 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascun organo collegiale programma le proprie attività con quelle degli altri organi collegiali con modalità autonome.-

Art. 22 - ELEZIONI PER GLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE

Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.-

Art. 23 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

Entro il 20 ottobre saranno convocate dalla Presidenza, d'intesa con il Consiglio di Istituto, le assemblee annuali dei genitori e le assemblee di classe.

Le assemblee dei genitori regoleranno le proprie riunioni successive in osservanza all'art. 45 del D.P.R. n. 416 del 31/05/1974.-

Art. 24 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE

Il Consiglio di classe è convocato dal Preside di propria iniziativa e su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, tenuto presente le indicazioni del Consiglio di Istituto circa il coordinamento organizzativo come da art. 6 punto g) del D.P.R. n. 416 del 31/05/1974.

Il Consiglio di classe si riunisce di regola una volta al mese.-

Art. 25 - CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il preside ne ravvisi la necessità, oppure quanto ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti o il Consiglio di Istituto.

Le riunioni del Collegio hanno luogo, di regola, durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

I supplenti, anche se temporanei, sono tenuti a partecipare.

Art. 26 - CONSIGLIO DI ISTITUTO

I lavori del Consiglio di Istituto sono disciplinati da un separato regolamento.

Art. 27 - VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO DELLE LEZIONI

Durante l'intervallo delle lezioni delle classi diurne i docenti vigilano, secondo turni predisposti dalla presidenza, sul comportamento degli studenti in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Oltre a ciò è di grande importanza (art. 51 CCNL e CM 12/03/1964 n. 187) l'opera costante di affiancamento svolta dal personale ausiliario, specie negli ingressi, e "con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico" e di "vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generale sui locali scolastici".